

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE - TORINO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

SEZ. I – R.G. 422/2026

la società **ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C.** (P.IVA 04728110018), con sede in Bardonecchia (TO), Via Stazione n. 4, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luca Nervo, nato a Torino il 16.4.1978, c.f. NRVLCU78D16L219N, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega del 13 febbraio 2026, dagli avvocati Federico Vidali (C.F. VDLFRC88R02C627E, PEC federicovidali@pec.ordineavvocatitorino.it) e Silvia Verzaro (C.F. VRZSLV71M64L219A, PEC sverzaro@pec.studiolegaleverzaro.com) del Foro di Torino, e domiciliata presso lo Studio dell'avv. Vidali e Verzaro, in Torino, Via Brofferio 1 e domiciliata digitalmente all'indirizzo federicovidali@pec.ordineavvocatitorino.it;

Ricorrente

contro

la **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 (PEC gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it estratto dal Registro denominato PP.AA. e dal Registro denominato IPA), con l'avv. Giuseppe Piccarreta (C.F. PCCGPP67E01E379A), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata *giuseppe.piccarreta@cert.regione.piemonte.it*

la **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 PEC gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it (estratto dal Registro denominato PP.AA. e dal Registro denominato IPA)

la **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino all'indirizzo PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dai Registri denominati PP.AA e ReGinde)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE (A2000C) CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**, C.F. 80087670016 in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1 - PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it (estratto dal Registro denominato IPA)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE (A2000C) CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**, C.F. 80087670016 in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino all'indirizzo PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dai Registri denominati PP.AA e ReGinde)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO, SETTORE (A2011A) OFFERTA TURISTICA**, C.F. 80087670016 in persona del Responsabile *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1

PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it

(estratto dal Registro denominato IPA)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO, SETTORE (A2011A) OFFERTA TURISTICA**, C.F. 80087670016 in persona del Responsabile *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino all'indirizzo PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dai Registri denominati PP.AA e ReGinde)

la società **FINPIEMONTE S.p.A.** (c.f. 01947660013) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 10121 Torino, Galleria San Federico n.

54 - PEC finpiemonte@legalmail.it (estratto dai Registri denominati INI PEC e IPA)

Resistenti

nei confronti di

<p>VINERIA DERTHONA - S.R.L. (P.IVA 02013340068) in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, con sede in Tortona (AL), via Perosi 15 PEC: <i>vineriaderthona@lamiappec.it</i> (estratto dal Registro denominato INI PEC)</p>	<p>Collocatasi al n. 300 della graduatoria allegato A (istanze idonee e ammesse a contributo), al terz'ultimo posto in graduatoria con punteggio di 40 per una spesa ammessa pari a € 67.416,43 e un contributo ammesso pari a € 33.708,22, totalmente finanziato con risorse disponibili.</p>
<p>BARBAGIOVANNI PISEIA MELANIA (c.f. BRBMLN85R70L219U, P.IVA 01768530055) con sede in Castagnole delle Lanze in via Carossi 20 PEC: <i>melania.barbagiovannipiseia@pec.it</i> (estratto dal Registro denominato INI PEC)</p>	<p>Collocatasi al n. 301 della graduatoria allegato A (istanze idonee e ammesse a contributo), al penultimo posto in graduatoria con punteggio di 40 per una spesa ammessa pari a € 113.855,94 e un contributo ammesso pari a € 56.927,97, totalmente finanziato con le risorse disponibili.</p>
<p>CRINA NARCISA ILIE (c.f. LIICNN95T60Z129F e P.IVA 02829380027) con sede in Vercelli, Via Amedeo Bodo 22 PEC:<i>lacasadelcolonnello@pecimprese.it</i> (estratto dal Registro denominato INI PEC)</p>	<p>Collocatasi al n. 302 della graduatoria allegato A (istanze idonee e ammesse a contributo), con punteggio di 40 per una spesa ammessa pari a € 136.274,96 e un contributo ammesso pari a € 28.706,72, parzialmente finanziato con le risorse disponibili.</p>

Controinteressati

per l'annullamento

- *della Determinazione Dirigenziale n. 715/A2011A/2025 del 18.12.2025, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte in data 24.12.2025, a firma del Dirigente del Settore A2011A - Offerta turistica della Direzione A2000C - Cultura, Turismo, Sport e Commercio, avente ad oggetto “L.R. n. 18/99 S.M.I. ‘Interventi regionali in materia di offerta turistica’, Programma annuale degli interventi per l’anno 2025. Approvazione graduatoria - Assegnazione contributi e impegno risorse in attuazione della D.D. 511 del 13/11/2025 per un importo complessivo pari a euro 15.870.000,00. CUP J63E25000000001”, e dei relativi allegati (doc. 1) pubblicato nel BU della Regione Piemonte in data 24.12.2025 (doc. 1 bis)*
in tutto o nella parte in cui la società ricorrente è stata inserita nell'Allegato B, contenente le istanze idonee ma non ammesse a contributo per esaurimento delle risorse, anziché nell'Allegato A, contenente le istanze idonee e ammesse a contributo, a causa dell'errata attribuzione di un punteggio di 30 punti anziché 40;
- *nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa:*
 - *i verbali e, o schede di valutazione della Commissione di valutazione delle istanze, costituita con D.D. n. 543 del 21/11/2025, nella parte in cui è stato attribuito un punteggio insufficiente alla domanda della ricorrente;*
 - *la D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025 e il relativo Allegato A, nella parte in cui fossero interpretati nel senso di escludere la valutazione di interventi sostanzialmente documentati ma per i quali sia stata omessa la mera selezione di una casella nel modulo di domanda;*
 - *D.D. 27 Gennaio 2026, n. 20 avente ad oggetto “L.R. n. 18/99 S.M.I. "Interventi regionali in materia di offerta turistica", Programma annuale degli interventi per l'anno 2025. Approvazione procedure di rendicontazione dei progetti ammessi a contributo in attuazione alla D.D. n. 715 del*

18/12/2025 per un importo complessivo pari a euro 15.870.000,00. CUP J63E25000000001,

con ogni consequenziale provvedimento e con condanna delle Amministrazioni a tutte le correlate obbligazioni,

in ogni caso per

- *il riesame della domanda della Società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., procedendo a una nuova e corretta valutazione che tenga conto di tutti gli elementi progettuali documentati ivi compreso l'intervento di miglioramento dell'efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche documentato nella domanda dell'esponente e, per l'effetto, per l'attribuzione del punteggio complessivo di 40 punti*

e, conseguentemente, per

- *l'inserimento in posizione utile nella graduatoria delle istanze idonee e ammesse a contributo di cui all'allegato A della D.D. n. 715 del 18.12.2025 e pubblicato nel BU della Regione Piemonte in data 24.12.2025, che tenga conto del punteggio correttamente da attribuire alla Società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., con ogni conseguenza di legge in ordine all'ammissione al finanziamento;*
- *l'ammissione della Società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., al finanziamento di cui alla procedura indicata in oggetto per l'importo di Euro 60.000,00, come da domanda del 30.7.2025.*

e, in subordine, in caso di non ammissione al contributo per esaurimento dei fondi, per

- *il risarcimento del danno subito dalla società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C. per la non ammissione al contributo, con riserva di comprovare il danno subito nel proseguo del giudizio, di un importo pari ad almeno Euro 60.000,00, pari all'importo del contributo.*

o

e per l'annullamento,

con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti,

- *del Verbale della Commissione di Valutazione del 26.11.2025 (doc. 5 avversario, depositato in giudizio in data 13.03.2026);*
- *del Rapporto di Valutazione Istruttoria relativo all'istanza n. 220252 presentata dalla società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C. (doc. 7 avversario, depositato in giudizio in data 13.03.2026);*
- *nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale con ogni consequenziale provvedimento e con condanna delle Amministrazioni a tutte le correlate obbligazioni,*

o

PREMESSO

1. Con ricorso principale iscritto al R.G. 422/2026, la società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C. (di seguito ODETTI S.A.S.), ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 715/A2011A/2025 del 18.12.2025, pubblicata il 24.12.2025 con cui la Regione Piemonte ha approvato le graduatorie relative al bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di PMI turistiche (L.R. n. 18/1999).
2. La ricorrente ha lamentato l'erronea attribuzione di un punteggio di 30 punti, anziché 40, che ne ha determinato l'inserimento nell'Allegato B (istanze idonee ma non finanziabili per esaurimento fondi) anziché nell'Allegato A (istanze ammesse a contributo).
3. Il contenzioso verte sulla omessa attribuzione di 10 punti relativi al criterio *“Miglioramento dell'efficientamento energetico e/o interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche”*, negati a causa della mancata selezione di un'apposita casella nel modulo di domanda online. Ciò nonostante che il progetto d'investimento, la relazione illustrativa e gli elaborati grafici (doc. 6 ricorso principale) descrivessero in modo inequivocabile la realizzazione di tali interventi, comprovandone la sussistenza sostanziale.

Il progetto presentato da ODETTI S.A.S., infatti, prevedeva in modo inequivocabile interventi sostanziali sia di efficientamento energetico sia di abbattimento delle barriere architettoniche, rispondenti a quanto richiesto dal bando e conformi a quanto indicato anche nelle FAQ. In particolare, nella sezione "C.2 *Abstract del progetto proposto a contributo*" della domanda stessa, la ricorrente descriveva l'intervento come segue: "*Il progetto prevede la realizzazione di diversi interventi: realizzazione di una nuova reception con eliminazione di barriere architettoniche presenti all'ingresso, rifacimento di n.2 bagni per disabili, realizzazione di uno spazio per deposito passeggini, potenziamento ed efficientamento della illuminazione della facciata con posizionamento di pannelli fotovoltaici, incremento del livello tecnologico e cybersecurity*" (sottolineature nostre).

Tali interventi erano dettagliati nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici, allegati obbligatori alla domanda, che descrivevano puntualmente gli interventi, e in particolare, la "*ristrutturazione della reception con abbattimento delle barriere architettoniche*" e la "*ristrutturazione di nr.2 bagni disabili*", oltre agli interventi di efficientamento energetico; su questo punto il primo paragrafo prevedeva anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'efficientamento energetico della struttura (si legge: "*Essendo necessario il rifacimento del manto di copertura, si propone l'installazione sulla falda sud di un piccolo impianto fotovoltaico necessario per efficientare energicamente la struttura e consentire il potenziamento dell'illuminazione di facciata senza incremento dei consumi energetici*"). L'importo indicato nella Domanda per il progetto era di euro 122.000,00.

4. La Ricorrente ha dedotto quattro motivi di Ricorso principale e in particolare:
 - *Violazione del principio di trasparenza e buon andamento (art. 97 cost.).*
 - Violazione degli art. 12 l. 241/1990, art. 6 della l.r. 18/1999 e art. 5, comma 2, del d.lgs. 123/1998. violazione della lex specialis (allegato A alla D.G.R. n. 4-*

1407/2025 del 23 luglio 2025). Omessa valutazione di un elemento della domanda.

- *Violazione del principio di trasparenza e buon andamento (art. 97 cost.) Violazione degli art. 12 l. 241/1990, art. 6 della l.r. 18/1999 e art. 5, comma 2, del d.lgs. 123/1998. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (allegato A alla d.g.r. n. 4-1407/2025 del 23 luglio 2025) sotto diverso profilo. Errata interpretazione della lex specialis.*

- *Violazione degli art. 12 L. 241/1990, art. 6 della L.R. 18/1999 e art. 5, comma 2, del D.lgs. 123/1998. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della manifesta illogicità e irragionevolezza.*

- *Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e della Lex specialis (Allegato N. 1 (A) alla D.G.R. n. 4-1407/2025 del 23 luglio 2025).*

Violazione del principio del soccorso istruttorio, del buon andamento (art. 97 Cost.) e della leale collaborazione.

5. In data 13 marzo 2026, la Regione resistente si è costituita in giudizio depositando una memoria difensiva per l'udienza cautelare corredata da documenti, tra cui il verbale della Commissione di Valutazione del 26.11.2025 (doc. 5 avv.) e il rapporto di valutazione istruttoria relativo alla domanda della ricorrente (doc. 7 avv.).

Nella memoria l'Amministrazione ha difeso il proprio operato sostenendo, tra l'altro che e in sintesi che (i) *“Nel compilare il modulo di domanda, l'interessato doveva selezionare, ponendo la crocetta sull'apposita casella, i criteri di valutazione applicabili alla propria domanda ed allegare la documentazione giustificativa, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio (cfr. doc. 1, pag. 14)”* e (ii) ha richiamato quanto stabilito dalla Commissione di valutazione nella sua prima seduta del 26.11.2025 ossia che *“1) Nessun punteggio può essere aggiunto. Qualora un soggetto non abbia spuntato un criterio, pur possedendo tale requisito, non gli sarà riconosciuto il punteggio corrispondente...”* cfr. doc. 5 avversario).

Inoltre, la Regione ha sostenuto che il principio del soccorso istruttorio non è applicabile nel caso *de quo*, richiamando la giurisprudenza che si è pronunciata in merito alle procedure selettive “a sportello” o “di massa” per le quali il soccorso istruttorio non si applica o si applica con importanti limitazioni.

6. In particolare, dal verbale del 26.11.2025 della Commissione emerge che quest’ultima ha autonomamente stabilito una regola non prevista dalla *lex specialis*, statuendo che “*Nessun punteggio può essere aggiunto. Qualora un soggetto non abbia spuntato un criterio, pur possedendo tale requisito, non gli sarà riconosciuto il punteggio corrispondente*” (doc. 5 avv.). Il rapporto di valutazione, a sua volta, ha dato pedissequa applicazione a tale illegittima previsione, motivando la mancata attribuzione del punteggio con la nota “*Non riconosciuto punteggio miglioramento efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche perché non crocettata la casella in domanda*” (doc. 7 avv.).
7. Gli atti sopra menzionati (il *doc. 5* e il *doc. 7* avversari), conosciuti solo a seguito del deposito in giudizio, in data 13.3.2026, hanno svelato l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e si rende necessario, anche per tuziorismo difensivo, la proposizione dei presenti motivi aggiunti, anche sugli atti originariamente impugnati, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* (ART. 10 DELL’ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 4-1407/2025) E DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D. LGS. 123/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ. INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE A MODIFICARE LA *LEX SPECIALIS*.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTO-VINCOLO E DELLA PAR CONDICIO.
ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

8. La procedura in esame è espressamente qualificata dal bando come "*valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 123/1998*" (cfr. doc. 3 nostro, Allegato N° 1 (A) alla DGR 1407 del 23luglio2025).

Tale norma impone che i criteri e le modalità di valutazione siano "*idonei parametri oggettivi predeterminati*".

Il principio di rigida predeterminazione delle regole di valutazione è un cardine delle procedure comparative, posto a garanzia della trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti così come previsto dalla normativa sopra menzionata che prevede che l'Amministrazione operi in ragione di una "*valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati*".

La *lex specialis*, ovvero l'Allegato (n. 1) A alla D.G.R. 4-1407, stabilisce in modo tassativo i criteri e le modalità di valutazione e i relativi punteggi. In nessuna parte del Bando è previsto che la mancata "spunta" di una casella, a fronte del possesso del requisito e della produzione della relativa documentazione, comporti la non attribuzione del punteggio.

9. La Commissione, con il Verbale del 26.11.2025, ha introdotto una modalità di valutazione/esclusione atipico e ulteriore rispetto a quelli previsti e tassativamente elencati dalla *lex specialis*. Tale operazione è illegittima, poiché la Commissione non può discostarsi dalle regole a cui essa stessa si deve attenere, né può modificarle o integrarle in *itinere*, specialmente dopo la presentazione delle domande. La "regola" stabilita dalla Commissione nella sua prima seduta del 26 novembre 2025, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande (30 settembre 2025) e dopo aver preso atto delle 1099 istanze pervenute, come indicato nel Verbale interno del 26.11.2025, ha violato il principio di immutabilità della *lex specialis* e dei criteri e modalità di valutazione ivi indicati.

L'operato della Commissione di valutazione, come cristallizzato nel verbale del 26.11.2025, si pone, pertanto, in palese e insanabile contrasto con la *lex specialis* di gara (Allegato A alla D.G.R. n. 4-1407/2025), la quale costituisce l'unica fonte deputata a regolare la procedura selettiva che interessa il caso di specie. Le regole di gara (doc. 3, Allegato A alla D.G.R. n. 4-1407/2025) prevedevano una sola ipotesi di mancata attribuzione del punteggio, specificata al punto 10.2: “*Nel caso in cui il richiedente selezioni uno dei criteri oggetto di valutazione che necessita di allegati senza inviare il relativo documento o nel caso il documento non sia in corso di validità, non verrà attribuito il punteggio corrispondente*”.

La norma è chiara nel prevedere la “sanzione” del mancato punteggio che era comminata unicamente per l'ipotesi di selezione di un criterio non supportata da idonea documentazione.

Nessuna previsione, invece, contemplava il caso opposto e speculare, ovvero quello della mancata selezione a fronte di un requisito palesemente posseduto e documentato. Né la lettura né la *ratio* della legge di gara avrebbe consentito comunque la lettura data dalla Commissione che si pone come un inammissibile “*novum*” rispetto alla legge di gara.

La Commissione, con il verbale qui impugnato, nonostante prima dell'introduzione della nuova regola affermi che “*La Commissione successivamente si sofferma sull'analisi dei punteggi e conferma: (...)*” ha invece introdotto *ex novo* una regola diametralmente opposta e non prevista, statuendo che: “*Nessun punteggio può essere aggiunto. Qualora un soggetto non abbia spuntato un criterio, pur possedendo tale requisito, non gli sarà riconosciuto il punteggio corrispondente*” (doc. 5 avv.).

La Commissione in detto caso non ha confermato le regole di gara ma ha introdotto una regola diversa e non prevista dalla *lex specialis*. Tale statuizione costituisce un'inammissibile modifica e integrazione in *peius* della *lex specialis*, operata da un organo – la Commissione – del tutto incompetente a farlo.

L'introduzione di una nuova modalità o regola di valutazione, o la modifica di quelle esistenti, dopo la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte, è illegittima, in quanto altera la *par condicio* dei concorrenti e la trasparenza della procedura.

Sul punto merita richiamare una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. n. 1810/2025 che ha avuto ad oggetto la domanda di contributi regionali per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva. In quel caso la Commissione regionale di valutazione, successivamente all'apertura delle buste e in contrasto con la legge di gara aveva introdotto dei "criteri motivazionali" per la valutazione delle domande di contributo. Analogamente a quanto avvenuto nel caso deciso dal Consiglio di Stato, anche nella procedura in esame la Commissione di valutazione ha introdotto una modalità di valutazione della domanda di attribuzione del punteggio non previsto dalla *lex specialis*. Il bando (Allegato A alla D.G.R. 4-1407 del 23/07/2025) elenca in modo tassativo i criteri e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, correlando ciascuno di essi al possesso di un requisito sostanziale.

La statuizione contenuta nel verbale del 26 novembre 2025, secondo cui "*Qualora un soggetto non abbia spuntato un criterio, pur possedendo tale requisito, non gli sarà riconosciuto il punteggio corrispondente...*", non è una mera specificazione di un criterio o di una modalità di valutazione e, o di attribuzione del punteggio esistente e contenuto nel Bando, ma l'introduzione di una nuova e autonoma modalità di attribuzione del punteggio penalizzante di natura formale, che si sovrappone e prevale su quello sostanziale (il possesso del requisito) previsto dal bando.

La Commissione ha stabilito questa nuova regola nella sua prima seduta del 26 novembre 2025, ovvero (i) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande (30 settembre 2025) e (ii) dopo aver preso conoscenza del numero e dei nominativi dei partecipanti ("*sono pervenute in totale n. 1099 istanze*", così indica il verbale del 26.11.2025). Questa circostanza temporale rende l'operato della

Commissione come quello censurato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza: la modifica delle regole della procedura è avvenuta “a buste aperte”, quando la Commissione era già a conoscenza della platea dei concorrenti, minando alla radice l'imparzialità e la trasparenza della procedura. Infine, trattandosi di una procedura valutativa a graduatoria per l'erogazione di contributi (ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. 123/1998), trova piena applicazione il principio, evidenziato dalla sentenza citata, secondo cui la Commissione non detiene alcun potere di integrazione dei criteri o delle modalità di attribuzione dei punteggi, essendo tale facoltà riservata in via esclusiva all'amministrazione procedente in sede di predisposizione della *lex specialis*, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.

L'art.12 che disciplina, infatti, i provvedimenti attributivi di vantaggi economici prevede espressamente che “*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*” (sottolineature nostre).

L'operato della Commissione è dunque, altresì, viziato da incompetenza e violazione di legge, e il rapporto di valutazione che ne ha dato applicazione è, di conseguenza, illegittimo, anche in via derivata.

II.

VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTICIPATIONIS* E DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA.

Anche il rapporto di valutazione istruttoria relativo alla domanda di ODETTI S.A.S. (doc. 7 avv., nostro doc. 14) è illegittimo per un grave di motivazione e di istruttoria.

L'Amministrazione ha infatti abdicato al suo dovere di esaminare compiutamente la domanda di contributo, fermandosi a un dato meramente formale e, nel contesto, irrilevante vista la sussistenza del requisito: la mancata spunta di una casella.

La motivazione addotta nella parte delle annotazioni che giustifica il mancato conferimento del punteggio aggiuntivo di 10 punti – *“Non riconosciuto punteggio miglioramento efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche perché non crocettata la casella in domanda”* – è meramente apparente e tautologica, in quanto non dà conto delle ragioni per cui si è ritenuto di far prevalere il dato formale (l'omessa spunta del criterio *“Miglioramento dell'efficientamento energetico e/o interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura”*) rispetto al dato sostanziale (la presenza nella proposta progettuale degli interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico e interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura).

La Commissione ha omesso di compiere la benché minima attività istruttoria, ignorando che la documentazione obbligatoria allegata alla domanda (in particolare la relazione illustrativa e gli elaborati grafici) dimostrava in modo inequivocabile il possesso del requisito sostanziale per l'attribuzione dei 10 punti. Un simile approccio, oltre a violare l'art. 3 della L. 241/1990, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di prevalenza della sostanza sulla forma, i quali impongono all'Amministrazione di non escludere un concorrente o penalizzarne l'offerta per mere irregolarità formali, quando il possesso del requisito sostanziale sia agevolmente desumibile, come nel caso che ci occupa dalla medesima domanda e dalla documentazione prodotta.

Ad avviso di chi scrive, la spunta sulla domanda poteva avere una funzione strumentale, volta a facilitare la verifica, ma non poteva assurgere a elemento costitutivo del diritto al punteggio.

L'istruttoria si è rivelata, pertanto, palesemente carente e la conseguente valutazione manifestamente illogica e viziata da travisamento dei fatti, avendo ignorato elementi documentali essenziali ritualmente prodotti dalla ricorrente.

III

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E LEALE COLLABORAZIONE (ART. 97 COST.).

ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE.

Gli ulteriori documenti impugnati sono illegittimi anche per violazione del principio del soccorso istruttorio.

In particolare, il doc. 7 (Rapporto di Valutazione Istruttoria relativo all'istanza n. 220252 dalla ODETTI S.A.S.) è sintomatico sotto questo profilo. La Regione si avveduta della mancata spunta alla voce relativa a interventi di "*Miglioramento dell'efficientamento energetico e/o interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura*" ma non ha considerato e valutato che nella domanda, nell'*abstract*, come si è detto, la tipologia di intervento era stata chiaramente indicata nella sua interezza e che la documentazione necessaria, ove emergeva la tipologia di intervento in tutte le sue caratteristiche non è stata valutata sotto questo profilo. A pagina 2 del Rapporto di Valutazione Istruttoria della domanda di ODETTI S.A.S. la Commissione, infatti, ha rilevato la presenza dei documenti necessari e obbligatori senza però considerarli ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 10 punti.

La decisione della Commissione di negare il punteggio per un requisito posseduto ma non formalmente "spuntato" nella domanda telematica viola il principio generale del soccorso istruttorio, immanente in ogni procedimento amministrativo e codificato, in via generale, dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova necessaria applicazione anche nell'ambito dei concorsi pubblici e delle procedure selettive in generale.

Nel caso di specie, si è già detto, l'omessa selezione di una casella (“spunta”) sulla piattaforma informatica costituisce una mera irregolarità formale e non l'assenza di un requisito sostanziale. La Commissione, pertanto, di fronte a una corretta allegazione e descrizione del progetto oltre che di una corretta e completa documentazione che attesta il possesso del requisito, aveva il potere-dovere di attivare il soccorso istruttorio.

La clausola del bando che rimette alla discrezionalità dell'Amministrazione l'attivazione del soccorso istruttorio (*"Il soccorso istruttorio sarà attivato solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario"*) non può essere interpretata come una facoltà di agire in modo arbitrario.

Al contrario, essa deve essere esercitata in conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Un diniego di soccorso istruttorio per una mera svista, a fronte della comprovata sussistenza del requisito, costituisce un palese vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione, in quanto la sanzione (mancata attribuzione del punteggio) è del tutto sproporzionata rispetto alla lievità dell'irregolarità commessa.

La richiesta di un semplice chiarimento o la correzione d'ufficio di una “svista” palese e riconoscibile avrebbe richiesto un tempo minimo, del tutto compatibile con le tempistiche della procedura. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna violazione della *par condicio*, in quanto si sarebbe trattato di emendare un elemento non essenziale (la mera “spunta”) della domanda già completa.

È pacifico e documentato, infatti, che il possesso di tale requisito era chiaramente evincibile e descritto in altre parti della medesima domanda e nei suoi allegati obbligatori.

Se è vero che un orientamento giurisprudenziale limita il soccorso in alcune procedure (c.d. di massa) e in determinate situazioni per non gravare l'amministrazione di complesse verifiche anche per esigenze di celerità è altrettanto vero che tale limite non opera quando l'eventuale irregolarità (omessa spunta di una casella) è meramente formale e la sua correzione non comporta

alcun aggravio procedimentale né di tempistiche né si tradurrebbe in una violazione della *par condicio*.

Nel caso di specie, il requisito era posseduto e documentato; la mera svista della spunta era solo formale, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio. Il mancato esercizio di tale potere si traduce in una violazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), che impongono alla P.A. di adottare comportamenti idonei a favorire la più ampia partecipazione e a valorizzare la sostanza delle proposte, anziché trincerarsi dietro rigidi formalismi.

o

IN VIA SUBORDINATA. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

In via subordinata si chiede il risarcimento del danno che la società patirebbe nel caso di illegittima non ammissione al contributo per esaurimento dei fondi. Nel caso di esaurimento dei fondi, qualora venisse accertata l'illegittimità degli atti impugnati, ciò cagionerebbe alla società ricorrente un danno grave, ingiusto e certo, del quale si chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

La colpa dell'Amministrazione è in *re ipsa*, discendendo dalla palese e macroscopica violazione della *lex specialis* e dei più elementari principi che governano l'azione amministrativa (ragionevolezza, buona fede, corretta istruttoria). Evidente sul punto è la palese discrasia e il contrasto tra quanto indicato nel Bando e quanto indicato nel Verbale della Commissione del 26.11.2025, relativamente al profilo della mancata spunta che ha impedito, per l'Amministrazione, l'attribuzione del punteggio ulteriore di 10 punti.

Il danno, in particolare, con ogni riserva di produrre, si articola in due componenti: Danno emergente: consistente nella perdita del contributo a fondo perduto cui la Società avrebbe avuto diritto con la corretta attribuzione del punteggio. Tale danno è pari all'importo del contributo richiesto e ammesso in sede di istruttoria, quantificabile in Euro 60.000,00, come risulta dal rapporto di valutazione (doc. 7 avv.). il lucro cessante (o perdita di *chance*) è rappresentato dalla mancata

realizzazione del progetto di investimento, volto a migliorare la competitività della struttura ricettiva attraverso interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. L'impossibilità di eseguire tali lavori a causa della mancata erogazione del contributo si traduce in una perdita di opportunità commerciali e di attrattività sul mercato.

A titolo esemplificativo, gli interventi quali quelli relativi ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di ristrutturazione dei bagni per disabili renderebbero maggiormente e meglio fruibile il residence di ODETTI S.A.S. come emerge dalla Relazione trasmessa con la domanda di contributo, già prodotta:

- (i) la reception necessita di interventi di miglioramento e in particolare (punto 1 della Relazione, pag. 2, doc. 6 e doc. 6 bis): *“Il deposito presente nel cortile interno è stato oggetto di richiesta di cambiamento di destinazione d’uso ed oggi è adibito a reception. Esso necessita tuttavia di un intervento di ristrutturazione che consenta di adeguare gli spazi interni (con modifica della volumetria) ed abbattere le barriere architettoniche oggi presenti all’ingresso che ne rendono difficoltoso l’accesso. Essendo necessario il rifacimento del manto di copertura, si propone l’installazione sulla falda sud di un piccolo impianto fotovoltaico necessario per efficientare energeticamente la struttura e consentire il potenziamento dell’illuminazione di facciata senza incremento dei consumi energetici”*.
- (ii) i bagni (punto 2 della Relazione, pag. 2, doc. 6 e doc. 6 bis) necessitano di una ristrutturazione per correggere alcune problematiche *“prima tra tutte la non corretta pendenza della pavimentazione che porta l’acqua della doccia a pavimento non nell’apposito scarico, bensì in soggiorno. Per ovviare al problema nel passato si è reso necessario montare un box doccia anche laddove non originariamente previsto limitando conseguentemente l’accesso alle persone con carrozzina”* (cfr. sul punto la Relazione)

La prova di tale danno, in termini di mancati ricavi e, o di minori vantaggi competitivi, si riserva di essere fornita nel prosieguo del giudizio, anche mediante produzione di perizie di parte e, o richiesta di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio, che quantifichi il pregiudizio subito in relazione a: mancato incremento del fatturato stimato, perdita di quote di mercato, costi sostenuti per la preparazione del progetto non recuperati, etc.

Si chiede pertanto, nel caso di illegittimità degli atti impugnati, anche con il Ricorso principale e per il caso di esaurimento di fondi, la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa o secondo i criteri che saranno accertati in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

o

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove occorrendo, anche per il presente Ricorso per motivi aggiunti, se ritenuto necessario, si formula istanza affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., e dell'art. 151 c.p.c., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami.

Il presente Ricorso per motivi aggiunti viene notificato solo ad alcuni dei controinteressati (a coloro che si sono collocati nelle ultime posizioni della graduatoria di cui all'Allegato A dei soggetti idonei e ammessi a contributo), stante l'elevato numero dei candidati, mediante notifica via PEC all'indirizzo reperito presso il Registro Ini-Pec.

Qualora venisse ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio, come avvenuto per il caso del Ricorso principale, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del Ricorso per motivi aggiunti nel sito internet istituzionale dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 C.p.a.*, in quanto la notifica individuale a tutti i potenziali controinteressati sarebbe, pertanto, eccessivamente onerosa e di difficile attuazione. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti, la notificazione per pubblici proclami mediante

pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, come avvenuto, peraltro con il Ricorso principale.

*

Tutto ciò premesso e considerato, ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., come rappresentata e difesa, chiede che il Ricorso venga accolto con tutte le domande avanzate in epigrafe del presente Atto anche in ossequio al presente nuovo Ricorso per motivi aggiunti.

Con riserva di ulteriori motivi aggiunti.

In via istruttoria si chiede che il Collegio ordini il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti del procedimento e, o ad esso afferenti indicati in epigrafe e, specificamente:

- i verbali integrali delle sedute della Commissione di valutazione con riferimento alla valutazione della domanda della società ODETTI S.A.S.;
- le schede di valutazione e di attribuzione dei punteggi dalla Commissione in riferimento al progetto valutato della società ODETTI S.A.S.;
- se presenti, i verbali delle sedute effettuate nelle date 2 ottobre 2025, 27 ottobre 2025, 11 novembre 2025 e 20 novembre 2025 ove relative alla domanda ODETTI S.A.S.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.

*

Si dichiara che il valore del presente Ricorso, è pari ad Euro 60.000,00 (Euro sessanta mila/00) e che il contributo unificato dovuto, e che sarà versato, è pari ad Euro 650,00.

*

Per le comunicazioni della Segreteria si indicano i seguenti recapiti, comunicati ai rispettivi Ordini Professionali

avv. Silvia Verzaro: sverzaro@pec.studiolegaleverzaro.com, telefono

011.5612688

avv. Federico Vidali: federicovidali@pec.ordineavvocatitorino.it, telefono

011.5612688

* * *

Si producono i seguenti documenti (con numerazione progressiva rispetto al Ricorso principale e alla memoria per l'udienza cautelare):

- 13) Verbale della Commissione di Valutazione del 26.11.2025 (doc. 5 avversario)
- 14) Rapporto di Valutazione Istruttoria relativo all'istanza n. 220252 presentata dalla società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C. (doc. 7 avversario)

*

Torino, 12 maggio 2026

avv. Silvia Verzaro

avv. Federico Vidali